

Art. 1 - Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco Enalotto, commercialmente noto come "SuperEnalotto". Nell'ambito del presente decreto e in tutti i provvedimenti collegati i termini "Enalotto" e "SuperEnalotto" sono impiegati come tra loro equivalenti, in quanto identificano il medesimo gioco.

Art. 2 - Il gioco Enalotto e le sue formule di gioco complementari sono giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 90, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione

alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi,

avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale,

e che prevedono altresì la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi ad oggi già oggetto di concessione, diversi dall'Enalotto e dal suo gioco complementare ed opzionale.

Art. 3 - Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente

dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di un'apposita estrazione, che si effettua in base ad un apposito regolamento pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione e su quello informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con la supervisione di una Commissione ministeriale.

I calendari dei concorsi sono stabiliti con appositi provvedimenti. Su proposta

del Concessionario possono essere altresì indetti concorsi straordinari, purché successivi alla scadenza degli abbonamenti di cui all'Art. 5, comma 2, che siano in corso di validità nel momento in cui i suddetti concorsi straordinari vengono indetti.

Per ciascun concorso sono estratti:

- a) una combinazione di 6 numeri;
- b) un numero complementare, detto anche numero "Jolly";

c) un numero valevole per il gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, detto anche numero "Superstar".

La combinazione di 6 numeri di cui alla lettera a) ed il numero di cui alla lettera b) sono estratti da una medesima serie continua di numeri, compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estraionale

che assicuri che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilità

di estrazione. Tale sistema estraionale, basato, su urne automatizzate, è definito nell'ambito dell'apposito regolamento di cui al comma 1.

Il numero valevole per il gioco complementare ed opzionale di cui alla lettera c) è estratto da un'ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 90 per mezzo di un sistema analogo al precedente, che assicuri i medesimi requisiti.

Per ogni pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) si consegue un punto.

Le categorie di premi sono 5:

a) alla prima categoria, "punti 6", appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3 lettera a);

b) alla seconda categoria, "punti 5+1", appartengono le giocate in cui risultano esatti cinque pronostici relativi ai numeri estratti di cui al comma 3 lettera a) più il numero complementare di cui al comma 3 lettera b);

c) alla terza, alla quarta e alla quinta categoria, rispettivamente "punti 5", "punti 4" e "punti 3", appartengono le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai numeri estratti di cui al comma 3 lettera a).

Nel caso in cui, per uno specifico concorso, non risulti possibile effettuare nei tempi stabiliti l'estrazione dei numeri di cui al comma 3, l'apertura di quello successivo viene differita per il tempo strettamente necessario all'effettuazione

dell'estrazione del concorso già chiuso, ove se ne ravvisi la concreta possibilità.

Nel momento in cui risulti evidente l'impossibilità di recuperare l'estrazione non avvenuta in tempo utile per lo svolgimento del concorso successivo, l'apertura di quest'ultimo viene comunque disposta con provvedimento di AAMS.

Ove l'estrazione non avvenuta non risulti effettuabile né tempestivamente recuperabile,

si dà luogo all'annullamento del relativo concorso ed al rimborso integrale del costo delle giocate effettuate, a seguito della presentazione delle ricevute di gioco entro 90 giorni dall'annullamento del concorso stesso.

Art. 4 - Una combinazione di gioco è costituita da un insieme di sei numeri di cui si pronostica l'estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.

Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 0,50; la giocata minima non può essere inferiore a due combinazioni di gioco.

Il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso è costituito dal 34,648% dell'ammontare complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.

Il montepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 20% del montepremi totale;

b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 20% del montepremi totale;

c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 15% del montepremi totale;

d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 15% del montepremi totale;

e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30% del montepremi totale.

La quota unitaria da pagare per le diverse categorie di premi di cui all'articolo 3, comma 5, si determina suddividendo i rispettivi montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.

Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 il relativo montepremi andrà ad accumularsi con quello della medesima categoria

del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6.

Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, il relativo montepremi:

a) per il 50% del suo valore andrà a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;

b) per il restante 50% verrà destinato alla formazione di una dotazione finalizzata

all'incremento del montepremi di prima categoria del concorso successivo all'avvenuta assegnazione di un montepremi di prima categoria. Tale dotazione è accantonata su un apposito fondo gestito dal concessionario. Le modalità di gestione di tale fondo sono proposte dal concessionario ed approvate, con provvedimento formale, da parte di AAMS.

Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3, i rispettivi

montepremi andranno ripartiti in parti uguali tra le categorie in cui vi siano giocate vincenti.

Fermo restando quanto espressamente stabilito ai commi 5 e 6, qualora in un determinato concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, i montepremi di terza, quarta e quinta categoria andranno cumulati con quelli delle medesime categorie di premi del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzati punteggi vincenti.

In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

Con appositi provvedimenti può essere disposto l'incremento del montepremi, relativamente ad una o più delle cinque categorie di premi di cui all'articolo 3, ovvero possono essere introdotte categorie di premi speciali, utilizzando proventi

ottenuti come contropartita per l'eventuale utilizzo commerciale, limitato nel tempo, di beni immateriali ed opere dell'ingegno di proprietà o nella disponibilità

dell'Amministrazione medesima, relativamente all'Enalotto e agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Art. 5 - La giocata può essere effettuata tramite disposizioni di gioco espresse

dal giocatore con le seguenti modalità:

a) per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal Concessionario e compilate

dal giocatore stesso;

b) per mezzo di schede di partecipazione precompilate;

c) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco;

d) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;

e) tramite computer collocato all'interno del punto di vendita e collegato direttamente

al terminale di gioco;

f) per via telematica, con le modalità previste dalla specifica normativa relativa al gioco a distanza.

Il giocatore può altresì acquistare giocate già convalidate dal titolare del punto di vendita del gioco fisico, il quale è tenuto a consegnargli all'atto dell'acquisto le relative ricevute di gioco.

Il giocatore può effettuare giocate in abbonamento, vale a dire impartire disposizioni

di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi,

secondo modalità comunicate preventivamente dal Concessionario

ad AAMS e da questa approvate.

AAMS, su proposta del Concessionario, può autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o più concorsi futuri, anche straordinari ed anche non consecutivi.

Art. 6 - L'eventuale raccolta all'estero dell'Enalotto e del suo gioco complementare

ed opzionale, sia attraverso il canale fisico, sia per via telematica, potrà effettuarsi a seguito di appositi provvedimenti.

Art. 7 - Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, il terminale

di gioco, ottenuta la conferma della sua avvenuta registrazione telematica

presso il centro di totalizzazione del Concessionario, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi

equipollente.

La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:

- a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;
- b) i codici di controllo;
- c) il numero che contraddistingue il concorso;
- d) la data di estrazione alla quale il concorso si riferisce;
- e) il codice identificativo del punto di vendita;
- f) il codice identificativo del terminale di gioco;
- g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;
- h) il numero progressivo della giocata;
- i) la data e l'ora di accettazione della giocata;
- j) il logo del gioco;
- k) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;
- l) la denominazione ed il logo del Concessionario;
- m) in caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle relative cedole;

All'atto del ritiro della ricevuta di gioco il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla sua volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento

della giocata non può essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.

Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione

di AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:

- a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco, sia di tipo ordinario che per iniziative straordinarie e di durata limitata nel tempo;
- b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;
- c) i modelli delle ricevute di gioco.

Sono parte integrante del presente decreto gli allegati A e B, che riportano, rispettivamente:

- a) le schede di partecipazione al gioco e le relative istruzioni;
- b) le ricevute di gioco.

Le schede di partecipazione al SuperEnalotto possono consentire la contestuale partecipazione al suo gioco complementare ed opzionale.

Il Concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina

di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate

nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:

- a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di vendita.

La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

Art. 8 - Per "giocata sistemistica" si intende la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente

una pluralità di combinazioni di gioco. Ogni singola giocata a combinazione

sistemistica si effettua entro il limite massimo di 27.132 combinazioni di gioco.

Per "giocata a caratura" si intende la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.

Il costo di ciascuna cedola di caratura è determinato dal valore complessivo

della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il costo minimo di ciascuna cedola di caratura è proposto dal Concessionario ed approvato da AAMS e in nessun caso può essere inferiore ad euro 5.

Le giocate a "caratura ordinarie" sono organizzate ed effettuate sotto la propria responsabilità dal titolare del punto di vendita, il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura, provvede alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.

Le giocate a "caratura speciale" sono effettuate dal Concessionario sotto la propria responsabilità. Successivamente alla convalida il Concessionario provvede alla loro vendita, sia per il tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a distanza.

Le giocate a caratura speciale si effettuano con le modalità stabilite da apposito provvedimento.

Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.

Art. 9 - È istituita una Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con specifica competenza in ordine alle seguenti attività:

a) supervisione e controllo di ogni operazione relativa alla custodia dei dischi ottici di cui all'articolo 10, comma 2 ed al riscontro delle giocate vincenti;

b) determinazione dell'importo del montepremi e, per ciascuna categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo;

c) verifica, al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, delle informazioni contenute su un apposito prospetto riepilogativo predisposto dal Concessionario, relative

- alla combinazione vincente,

- all'ammontare complessivo del montepremi,

- all'ammontare del premio unitario per ciascuna categoria di vincita,

- al numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita.

d) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici

a totalizzatore nazionale delle informazioni di cui alla lettera c;

e) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso, di cui all'art 12, comma1;

f) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i casi e con le modalità previsti dall'articolo 18.

La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco

è composta da tre dirigenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri. Presiede la Commissione il dirigente di rango più elevato. Nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di pari rango, ovvero l'applicazione del criterio dovesse individuare due dirigenti, presiede il più anziano di essi, in relazione all'età anagrafica.

Assolve le mansioni di segretario della Commissione un funzionario di AAMS con qualifica non inferiore a quella corrispondente a ex Direttore (C2).

Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresì il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o più rappresentanti del Concessionario.

Il Concessionario mette a disposizione della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, per l'espletamento delle proprie funzioni:

a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la Direzione generale di AAMS, valutati idonei da AAMS e debitamente corredati delle necessarie attrezzature

tecniche;

b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di AAMS.

Il Concessionario è comunque responsabile degli esiti dell'attività della Commissione

di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con l'eccezione di quanto direttamente ed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza della Commissione stessa.

Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.

È facoltà di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del Concessionario.

Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite altre competenti commissioni,

ai fini dei necessari controlli sul gioco.

Art. 10 - AAMS stabilisce:



a) la data, l'ora e le modalità di chiusura dell'accettazione delle giocate, nonché le relative variazioni che dovessero rendersi opportune, sentito il Concessionario;

b) i requisiti di sicurezza per la trasmissione e la registrazione dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del Concessionario.

Per ciascun concorso, cessata l'accettazione delle giocate ed esperiti gli opportuni

controlli, il Concessionario trasferisce i dati di gioco su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, provvedendo altresì a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base alle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso, che fanno fede nei casi di contestazione.

I dischi ottici sono consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione

delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'articolo 9, mediante apposito verbale di consegna, prima dell'inizio delle estrazioni di cui all'articolo 3, nel formato, con le modalità e nel numero di copie ritenuti necessari

da AAMS, comunque non inferiore a tre unità, anche ai fini di successivi controlli e verifiche.

La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, verificata l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, nonché la leggibilità ed il contenuto dei dischi ottici da custodire, verbalizza i dati relativi al numero delle giocate effettuate, delle giocate annullate e delle giocate da conteggiare a montepremi.

Tassativamente prima dell'ora fissata per le estrazioni di cui all'articolo 3 i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o più armadi blindati che solo la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.

Completati gli adempimenti previsti ai commi 4 e 5, la Commissione di determinazione

delle giocate vincenti e di controllo del gioco dà il nulla osta all'effettuazione

dell'estrazione, dandone formale comunicazione alla Commissione incaricata di sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all'articolo 3, comma 1.

A seguito dell'avvenuta estrazione di cui all'articolo 3, la Commissione di determinazione

delle giocate vincenti e di controllo del gioco:

a) constata l'integrità degli armadi blindati e la loro regolare chiusura;

b) ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell'apposito sistema di elaborazione che effettua l'acquisizione dei dati;

c) inserisce la combinazione dei numeri vincenti nel suddetto sistema di elaborazione

ed avvia il programma che procede all'individuazione delle schede che hanno totalizzato punteggi vincenti ed alla formazione del relativo elenco.

Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla ripartizione del montepremi, suddivise per categorie di premi, la Commissione di determinazione

delle giocate vincenti e di controllo del gioco provvede:

a) alla determinazione delle quote unitarie da pagare per le diverse categorie di premi, per mezzo di apposito sistema di elaborazione, sulla base delle giocate

risultate vincenti e dell'importo del montepremi;

b) alla immediata comunicazione al Concessionario, per gli adempimenti di competenza,

- delle combinazioni vincenti,

- degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a giocate vincenti,

- delle quote da pagare per le diverse categorie di premi,

- della quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo ed alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 6 lettera b);

c) alla collocazione dei dischi ottici nell'archivio, inseriti in apposito plico sigillato,

e alla chiusura dell'archivio stesso. Detto plico potrà essere riaperto, per ogni evenienza, solamente dopo la scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui all'articolo 18, comma 2.

Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di tutte le giocate vincenti superiori a € 20.000, nonché un supporto ottico con l'elenco delle giocate vincenti di tutte le categorie.

Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la presentazione dei reclami

di cui all'articolo 18, comma 2, i dischi ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie.

Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, nonché inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.

Art. 11 - Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario

alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.

Costituiscono archivio di sicurezza del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario

direttamente ad AAMS. In casi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 può disporre l'utilizzo dell'archivio di sicurezza del gioco.

In caso di impossibilità di utilizzo degli archivi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono

archivio del gioco i dati inviati dal Concessionario ad AAMS per mezzo di collegamenti di rete, con le modalità e la tempistica indicate dall'Amministrazione,

anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.

Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la inutilizzabilità dell'archivio del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle vincite e senza possibilità di recupero dei dati, le matrici distrutte o inutilizzabili saranno dichiarate escluse dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del Concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.

Art. 12 - Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'articolo 9, il Concessionario redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:

- a) la combinazione vincente;
- b) l'ammontare del montepremi;
- c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
- d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
- e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti;
- f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;
- g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene depositato presso la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, che provvede alla sua archiviazione:

- a) in formato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di concorso;
- b) in formato elettronico per la parte relativa alle ricevute vincenti, prima dell'apertura delle operazioni di cui all'articolo 10, relative al concorso successivo.

Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresì pubblicato dal Concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, limitatamente alle informazioni di cui al punto a), entro 2 giorni utili dalla comunicazione dei relativi dati da parte della Commissione di determinazione

delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve riportare la data della sua pubblicazione. Sul sito internet è reso disponibile, altresì, un applicativo per il riscontro delle giocate vincenti.

Ad ogni concorso il Concessionario redige altresì appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essi inviati entro due giorni utili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione

delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con obbligo di esporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati:

a) la combinazione vincente;

b) l'ammontare del montepremi;

c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;

d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico;

f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;

g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

Art. 13 - La raccolta delle giocate dell'Enalotto è effettuata dal Concessionario

attraverso i punti facenti parte della propria rete di vendita, previa sottoscrizione

di specifici ed idonei accordi contrattuali. Il Concessionario redige l'elenco dei punti di vendita incaricati della raccolta del gioco con le modalità stabilite da AAMS e lo comunica all'Amministrazione, curandone puntualmente l'aggiornamento. AAMS ha facoltà di richiedere, ed il Concessionario l'obbligo di fornire entro 10 giorni dalla richiesta, copia dei contratti stipulati con specifici punti di vendita.

Il punto di vendita è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa

vigente in materia di giochi, a pena di annullamento dell'accordo di cui al comma 1.

Il Concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme e dall'accordo contrattuale di cui al comma 1, provvedendo a risolvere il contratto stesso ove ne siano ravvisabili le condizioni.

Per la commercializzazione del gioco è riconosciuto al punto di vendita fisico il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Decreto legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio

2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.

Il compenso del Concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccolta

del gioco, con i criteri fissati nell'atto di convenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni, tenuto conto dell'ammontare delle entrate erariali collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Art. 14 - Il Concessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso. Il rendiconto, il cui modello è proposto dal Concessionario sulla base delle indicazioni di AAMS e sottoposto all'approvazione

dell'Amministrazione, contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:

a) incasso totale lordo delle giocate raccolte, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione

a distanza;

b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;

c) compenso del Concessionario;

d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;

e) numero delle combinazioni vincenti e relativo importo, per ciascuna categoria

di vincita;

f) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio

di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;

g) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.

Su indicazione di AAMS il Concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti.

Il Concessionario del gioco è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale,

come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 - Il Concessionario è sempre responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti di vendita, fatta salva ogni facoltà di rivalsa ed indennizzo nei confronti dei punti di vendita medesimi.

Per ciascun concorso i versamenti all'erario si effettuano presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalità stabilite da AAMS con apposito provvedimento,

entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il

Concessionario è fissato convenzionalmente in 3 giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento, intesa come il periodo che intercorre tra le giornate del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana

nella quale si raccoglie il gioco.

In caso di ritardato versamento si applicano penalità ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.

Con versamenti sul competente capitolo indicato da AAMS, da effettuarsi entro

15 giorni dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'articolo 17, comma 4, il Concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse.

I relativi interessi, sono conferiti nella misura e con le modalità previste da apposito provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.

Art. 16 - Le giocate in abbonamento e quelle di cui all'articolo 5 comma 3, vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento.

La raccolta delle giocate in abbonamento produce interessi in favore dell'erario, anche per la quota relativa al montepremi, da calcolarsi in modo differenziato per ciascun concorso, con riferimento ai periodi intercorrenti tra il pagamento dell'abbonamento ed i singoli concorsi ricompresi nell'abbonamento medesimo.

Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da AAMS.

Art. 17 - Pagamento delle vincite

Il pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilità del Concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.

Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica. La verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:

a) presso qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 (cinquecentoventi/00) euro;

b) presso il punto di vendita del Concessionario nel quale è stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

c) presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro;

d) presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, per la riscossione delle vincite senza limiti di importo.

L'elenco dei punti di pagamento di cui alle lettere c) e d) è esposto presso i punti di vendita dell'Enalotto e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi

numerici a totalizzatore nazionale.

Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti

integre ed in originale:

a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;

b) nei casi di cui alla lettera c) del comma 2, a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento;

c) nei casi di cui alla lettera d) del comma 2, a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.

Il pagamento dei premi si effettua con le modalità proposte dal Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso,

a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute vincenti

possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, di cui alla lettera d) del comma 2.

Il pagamento dei premi si effettua:

a) nel caso di vincite di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione

vincente;

b) nel caso di vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, ed a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo che possa pregiudicare il diritto alla vincita rivendicata o il valore ad essa attribuito, entro 31 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l'importo delle vincite è corrisposto dopo la definizione dei medesimi.

Nel caso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite in base ai quali si determinano le modalità della riscossione sono da intendersi riferiti, non già a quanto spettante per la singola cedola di caratura, ma al valore complessivo della vincita della giocata a caratura.

Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore, da parte del Concessionario, interessi pari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio.

Il Concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente

o per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:

a) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

b) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

c) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'articolo 18, nonché alle azioni esperite in sede giurisdizionale;

d) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.

Le ricevute non più soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte

con le modalità stabilite con provvedimento di AAMS.

I dati anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui è obbligatoria

la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto

delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal Concessionario sotto la propria responsabilità, a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 18 - Il giocatore può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento

del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino ufficiale del punto di vendita degli estremi di una scheda con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.

I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale delle rispettive ricevute di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al Concessionario entro 60 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.

Il Concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli

alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo

del gioco di cui all'articolo 9 entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della suddetta Commissione



disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita.

Per i reclami la Commissione di cui all'articolo 9 è tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.

I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale, nonché nei bollettini ufficiali dei punti di vendita nei quali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami.

Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il Concessionario è tenuto

ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di AAMS o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.

Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel suo esatto ammontare. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sui bollettini ufficiali, ove tali premi siano stati già corrisposti.

È facoltà del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.

È fatta salva per il Concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze

relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine

del gioco stesso.

In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dall'atto di Convenzione,

al Concessionario si applicano, in favore di AAMS, le penali ivi previste.

Art. 19 - Tutte le precedenti disposizioni relative al concorso pronostici Enalotto

cessano di essere applicabili al gioco.

Una volta espletate tutte le attività relative al rapporto concessorio ed alla disciplina

del gioco Enalotto vigenti fino al momento in cui avrà efficacia il presente decreto, cessano le loro funzioni le commissioni costituite in Milano, presso la sede del Concessionario, aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame dei reclami, la certificazione dei concorsi e delle vincite, la determinazione dei risultati generali

del concorso, la verifica della pubblicazione dei dati ufficiali, la verifica dei versamenti dei premi non riscossi, nonché il controllo dei dati dei concorsi da parte della Ragioneria dello Stato.

Art. 20 - Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia, anche con riferimento all'articolo 19, dalla piena operatività della nuova concessione, attuata in applicazione dell'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli allegati A e B di cui all'Art. 7 comma 5 del presente decreto sono riportati sul sito internet [www.giochinumerici.info](http://www.giochinumerici.info)

Decreto dell'11 giugno 2009 – Prot. N. 2009/21729/giochi/Ena

fonte: [www.sisal.it](http://www.sisal.it)

**Per Tornare nel Sito Web :GiocoSuperenalottoLotto:**

<http://www.giocosuperenalottolotto.altervista.org/>